

# Radioamatori

## Avviso

**Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto 1° marzo 2021 recante il nuovo regolamento (allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni) di disciplina dell'attività radioamatoriale che introduce rilevanti novità per i radioamatori nonché la revisione della modulistica utilizzata dall'utenza e delle certificazioni rilasciate dagli Ispettorati territoriali del Ministero.**

[Decreto 1° marzo 2021 \(pdf\)](#)

---

## Comunicazione

**L'attività radioamatoriale precedentemente svolta dalla DGSCERP (Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali) dal Giugno 2020 è transitata esclusivamente alla DGAT (Direzione generale per le attività territoriali) e pertanto viene svolta dagli Ispettorati territoriali.**

---

Per svolgere l'attività di Radioamatore:

- Patente di operatore radioamatoriale
- Assegnazione del nominativo di chiamata
- Autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore
- Nominativi speciali per manifestazioni radiantistiche e per Contest internazionali
- Autorizzazioni generali e nominativi per Stazioni automatiche non presidiate e per Radiofari

- *Come si diventa radioamatori*

**Modalità per conseguire la patente di operatore radioamatoriale (art. 136 del D.Lgs 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche") - Rilasciata dagli Ispettorati territoriali**

Per conseguire la patente di operatore radioamatoriale, si deve presentare domanda di ammissione agli esami, in bollo di valore corrente (quello vigente è di 16 €), all'Ispettorato del Ministero competente per territorio in base alla propria regione di residenza, secondo quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 4 dell'allegato 26 al D.Lgs. n. 259/2003.

Il contributo per esame per il conseguimento della patente di operatore di radioamatore è fissato in 25 euro ai sensi dell'art. 5 dell'allegato 25 al D.Lgs. n. 259/2003.

Il programma di esame è riportato nell'allegato 26, sub allegato D, del Codice.

Si evidenzia che, con l'emanazione del decreto del Ministro delle Comunicazioni riguardante "Unificazione delle patenti", pubblicato sulla G.U. n.196 del 24 agosto 2005, le patenti e le autorizzazioni di classe A e B, come già previste dall'allegato 26, art. 2, sono state unificate nell'unica classe A.

Gli aspiranti al conseguimento della patente di operatore in possesso dei titoli di abilitazione o di studio elencati in maniera puntuale nell'allegato n. 26, articolo 5, possono presentare richiesta di **esonero parziale** dalla prova d'esame.

- *Come si consegue il nominativo della stazione radio amatoriale*

**Modalità per conseguire il nominativo di stazione (Art. 139 del Codice)**

Superato l'esame e ottenuta dall'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, la patente di operatore radioamatoriale, l'interessato deve presentare allo stesso Ispettorato specifica istanza di rilascio del nominativo identificativo di stazione o di chiamata, di cui all'art. 139 del Codice delle Comunicazioni, tramite gli appositi modelli (presenti nella sezione "[Moduli](#)" in fondo alla pagina).

E' necessario che la richiesta e l'invio della domanda, da presentare in bollo ai sensi dell'art. 7 dell'allegato n. 26 al Codice e successive modifiche, deve essere compilata con tutte le informazioni richieste, e trasmessa via mail o indifferentemente via PEC, se l'interessato ne è in possesso, e deve allegare la documentazione prevista per il rilascio del nominativo:

- marca da bollo da 16 euro debitamente annullata
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia della patente di radioamatore.

Il nominativo è trasmesso per via telematica all'interessato dall'Ispettorato territoriale competente.

La procedura telematica per il rilascio dei nominativi consente di ridurre i tempi di lavorazione delle domande, limitando l'utilizzo della posta tradizionale a chi non può impiegare strumenti informatici.

*- Come si consegue l'autorizzazione*

### **Modalità per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore - Rilasciata dagli Ispettorati territoriali**

Entro trenta giorni dall'acquisizione del nominativo di stazione rilasciato dall'Ispettorato territoriale, a norma dell'art. 139 del Codice, l'interessato deve presentare allo stesso Ispettorato del Ministero competente per territorio apposita dichiarazione, di cui al modello riportato nell'allegato 26, sub allegato A, onde ottenere l'autorizzazione generale prevista dall'art. 135 del Codice per l'espletamento delle attività di installazione ed esercizio di una stazione radioamatoriale.

L'importo del contributo annuo è di 5 € da pagare sul c/c della sede territoriale dell'Ispettorato di riferimento, come indicato dall' art. 35 dell'allegato 25 al Codice.

L'autorizzazione generale ha durata massima di 10 anni e deve essere rinnovata con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

*- Come ottenere il nominativo speciale per contest e manifestazioni radiantistiche*

### **Modalità per conseguire il nominativo speciale temporaneo per manifestazioni di natura radiantistica e per contest internazionali**

Nell'esercizio dell'attività radioamatoriale, particolare importanza riveste l'attribuzione del "nominativo speciale" che viene scelto dall'Amministrazione tra i seguenti prefissi predefiniti: "II", "IO", "IR" e "IB" , salvo "IY" usato dalle stazioni commemorative Marconiane.

Tali nominativi sono attribuiti dal Ministero ai titolari di stazione di radioamatore esclusivamente in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico nazionale ed internazionale o di gare di rilevanza internazionale, denominate tecnicamente "contest", per la stretta durata delle stesse.

Pertanto i richiedenti, nella domanda da presentare in bollo , tramite gli appositi modelli presenti nella sezione "Moduli" da inviare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, debbono adeguatamente illustrare le caratteristiche e la rilevanza nazionale o internazionale della manifestazione oltreché la durata della medesima.

Le denominazioni dei Contest e le relative date, per i quali possono essere rilasciati nominativi speciali vengono annualmente prefissati dall'Amministrazione.

*- Per chi è già radioamatore*

### **Modalità per conseguire l'autorizzazione generale e nominativo per stazione ripetitrice automatica non presidiata, analogica o numerica, ad uso radioamatoriale e per Radiofaro (art. 143 del Codice delle Comunicazioni e art. 9 dell'Allegato 26 al Codice)**

Le autorizzazioni generali e i nominativi dei ponti ripetitori radioamatoriali possono essere attualmente richiesti senza oneri, sia dagli enti e associazioni di cui all'articolo 143 del codice delle comunicazioni sia da ciascun radioamatore in possesso dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 135 del codice delle comunicazioni, compilando apposita dichiarazione e relativa scheda tecnica (sub Allegato I di cui all'art. 9, comma 1, dell'Allegato n. 26). Le dichiarazioni, unitamente alla scheda tecnica, vanno trasmesse all'Ispettorato del Ministero competente per territorio.

Le autorizzazioni possono avere una durata massima di dieci anni e devono essere rinnovate con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici, che si intendono effettuare, devono essere preventivamente comunicate all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, il quale formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare una nuova dichiarazione e scheda tecnica, per la nuova autorizzazione.

Riguardo all'installazione e all'esercizio di una stazione di radiofaro ad uso radioamatoriale (art. 143, comma 2), l'interessato deve essere in possesso del nominativo di stazione radioelettrica di cui all'articolo 139, assegnato dall'Ispettorato territoriale competente. Egli è soggetto alla sola comunicazione all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, della propria volontà di utilizzare la stazione come radiofaro, identificandola con il predetto nominativo di stazione seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.

Per tutte le richieste si consiglia di utilizzare i formati digitali, trasmettendoli via mail o via Pec - in questo modo i tempi di attesa saranno sensibilmente ridotti

## Gli Ispettorati territoriali

<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>	<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>LAZIO E ABRUZZO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE E UMBRIA</b>	
<b>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</b>	<b>PUGLIA, BASILICATA E MOLISE</b>		<b>SARDEGNA</b>	<b>SICILIA</b>
<b>TOSCANA</b>	<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>	<b>VENETO</b>		

**Normativa**

**Moduli**

## Servizi

[Servizio radioelettrico mobile marittimo](#)

[Dispositivi di debole potenza](#)

[Radioamatori](#)

